

Roma, 28 aprile 2008

Egr.dr. Luciano Chiappetta  
Direzione generale per il personale  
scolastico  
Ministero della pubblica istruzione

Egr.dr. Giampaolo Pilo  
Direzione generale per il personale  
scolastico  
Ministero della pubblica istruzione

Pervengono a questa Segreteria Nazionale, in relazione alla questione dell'iscrizione nelle ex graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media – ormai definita dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001, e dalla specifica norma contenuta nel comma 605 dell'articolo 1 della legge 296/2006 – segnalazioni di situazione nelle quali l'amministrazione periferica di codesto Ministero, in presenza di un contenzioso giurisdizionale non ancora concluso da un giudicato, anziché invitare l'Avvocatura dello Stato a far dichiarare cessata la materia del contendere, sta adottando un atteggiamento di inerzia che rischia di provocare la lesione dei diritti ormai consolidati di personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto al quale, inopinatamente, è ancora pendente ricorso in appello al Consiglio di Stato, avverso la sentenza favorevole di primo grado.

Questo comportamento appare ancor più incongruente, dal momento che, come è noto, il comma 605 dell'articolo 1 della legge 296/2006 ha affermato, dopo aver definito, con il riconoscimento del diritto dei docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale privi del requisito di insegnamento ma iscritti, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, negli elenchi compilati ai sensi del DM 13 febbraio 1996, la posizione giuridica di tale personale, che sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della classe di concorso di strumento musicale.

Si chiede, quindi, a codesta Direzione generale di dettare alle amministrazioni periferiche precise direttive affinché si attivino per far dichiarare la cessazione della materia del contendere in tutti quei procedimenti giurisdizionali sulla materia, che non risultino ancora passati in giudicato, al fine di evitare un possibile conflitto tra quanto disposto dalla legge – e correttamente applicato da parte di codesta Amministrazione – ed eventuali discordanti pronunce del giudice amministrativo.

Certi dell'attenzione, rimaniamo in attesa di sollecite determinazioni in merito.

La Segreteria Nazionale

